



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSA" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSA (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

In riferimento all'art. 16 dello Statuto che prevede la Costituzione del Gruppo di Lavoro, quale organismo consultivo di raccordo tra Consiglio di Amministrazione e Assemblea, qui di seguito un Regolamento relativamente al funzionamento che possa garantire rappresentatività, competenza ed efficacia operativa.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO ASSEMBLEARE

ART. 1

È istituito quale organo di raccordo e di collegamento tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione un Gruppo di Lavoro. Funzione del Gruppo di Lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo alle tematiche oggetto di delega ovvero altre in definizione di attribuzione, dei Comuni, contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

Il Gruppo ha carattere consultivo e propositivo ed ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea suggerendo, nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati argomenti. Il Gruppo di Lavoro ha funzione istruttoria per l'Assemblea Consortile e opera a supporto di un processo di ricerca, studio, proposta e collaborazione del Direttore, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile.

ART. 2

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina del Gruppo di Lavoro è di competenza della Assemblea Consortile in piena autonomia, in base ai seguenti requisiti: residenza/operatività sul territorio comunale di riferimento, competenza, capacità propositiva, disponibilità. Saranno garantite la rappresentanza di genere e la formazione degli amministratori più giovani. La designazione dei componenti il Gruppo di Lavoro deve essere espressione dell'Assemblea Consortile, garantendo la rappresentanza dei 4 poli territoriali (Avigliana, Giaveno, S. Antonino, Susa) nella misura di n.3 unità per polo con almeno un rappresentante per i Comuni sotto i 1.000 abitanti per ogni polo territoriale.

ART. 3

La durata è, di norma, legata al mandato amministrativo dell'Assemblea Consortile. Le funzioni di Coordinatore del Gruppo di Lavoro sono del Presidente dell'Assemblea. La partecipazione al Gruppo di Lavoro sarà a titolo volontario e gratuito. Al Gruppo di Lavoro sono invitati a partecipare il Vicepresidente dell'Assemblea Consortile e, tutte le volte che sarà ritenuto utile per la trattazione degli argomenti, il Direttore (ovvero la P.O. di riferimento per la tematica oggetto di discussione), ovvero altri membri Componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

Il Gruppo di Lavoro si esprime formulando pareri e proposte, sviluppando azioni e progetti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I membri del Gruppo di Lavoro avranno il compito di raccordarsi con i Sindaci dei Comuni (o amministratori delegati di riferimento) di cui sono espressione e dovranno cogliere eventuali istanze in modo da ricomporle, approfondirle prima dell'Assemblea Consortile, vero luogo di confronto.

Il Presidente, in qualità di coordinatore, in ogni riunione, redigerà un verbale degli argomenti trattati, che rifletterà pareri, richieste, modalità che ogni organizzazione intermedia rappresenterà.

La qualità e la competenza che verranno associati al Gruppo di Lavoro sarà la naturale assicurazione di un lavoro intermedio di raccordo, mediazione, confronto dialettico vitale per lo sviluppo del Consorzio.

ART. 5

Le riunioni del Gruppo sono sempre valide a prescindere dal numero di presenti. In caso di assenza del Presidente, il Gruppo sarà coordinato dal Vicepresidente. Le riunioni del Gruppo di Lavoro dovranno svolgersi presso la sede del Consorzio o in quella di uno dei Comuni Consorziati ovvero in modalità di Videoconferenza.

ART. 6

È possibile che al Gruppo di Lavoro siano invitati a partecipare soggetti esterni ai fini dell'approfondimento di alcune tematiche specifiche. È data facoltà al Presidente, previo avviso contestuale alla convocazione del Gruppo di Lavoro, di determinare un tempo massimo per sessione di Lavoro.

ART. 7

Il Gruppo di Lavoro è convocato periodicamente dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale. La periodicità della convocazione sarà determinata dall'effettiva necessità derivante dai lavori sottoposti all'esame del Gruppo di Lavoro e secondo le indicazioni del Presidente.

ART. 8

La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero attraverso programmazione bimestrale pianificata. La convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefono o e-mail, altro strumento digitale condiviso. La data della successiva riunione potrà essere stabilita al termine della riunione in corso ovvero programmata con cadenza almeno bimestrale; in tal caso saranno avvertiti solo i componenti assenti.

ART. 9

Il Gruppo di Lavoro può richiedere al Consiglio di Amministrazione di adire al parere di esperti su problemi di particolare natura e di indire convegni su specifici e rilevanti temi. Il Presidente può essere chiamato a relazionare in Assemblea su particolari argomenti.

ART. 10

Ogni componente del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 decade dall'incarico in caso di tre assenze consecutive, non giustificate. Il componente decaduto potrà essere sostituito con le modalità previste dall'art.2.